

ESAME AVVOCATO 2008

Prima traccia del parere di diritto penale e soluzione proposta

TRACCIA:

Da giorni nel liceo Alfa della città è in corso un'occupazione studentesca, accompagnata da forti polemiche. Un gruppo di genitori si riunisce e chiede lo sgombero coattivo del liceo. Il telegiornale della più importante emittente televisiva cittadina trasmette un servizio sull'evento. Mentre l'autore del servizio riferisce gli accadimenti, scorrono vecchie immagini di repertorio in cui, tra l'altro, si vede il preside parlare al microfono di un giornalista. L'autore del servizio, nel frattempo, riferisce che il preside ha dichiarato che non richiederà alla polizia lo sgombero coattivo del liceo. In verità, il preside non ha mai rilasciato una dichiarazione del genere. Arrabbiato per l'attribuzione di tale dichiarazione, presenta querela per diffamazione nei confronti dell'autore del servizio e del direttore del telegiornale. Quest'ultimo – asserisce il preside nella querela – aveva l'obbligo di impedire l'evento diffamatorio e, comunque, è responsabile a norma dell'art. 57 del codice penale. Il direttore del telegiornale e l'autore del servizio giornalistico si recano insieme dall'avvocato penalista e chiedono di conoscere qual è la situazione in cui versano. Il candidato – assunte le vesti del legale – rediga motivato parere, illustrando gli istituti e le problematiche sottesi alla fattispecie in esame.

PERCORSO: a cura dell'avv. Lucia Baraldi

sentenza di riferimento:

Cass Pen n°10735/2008

ARGOMENTI:

- 1) **DIFFAMAZIONE AGGRAVATA EX ART.595,C.III, CP**
- 2) **eventuale: SCRIMINANTE DIR. CRONACA ART.51C.P.**
- 3) **RAPPORTI TRA ART.57CP E ART.30.L.223/1990**

Occorre innanzitutto chiedersi se l'autore del servizio ed il direttore del telegiornale siano responsabili del reato di :

1) DIFFAMAZIONE AGGRAVATA EX ART.595,C.III, CP

A) RISPOSTA NEGATIVA;

Pur sussistendo la condizione per l'operatività del III c. (trasmissione televisiva) e dunque l'AGGRAVANTE – mancano tuttavia gli elementi assistenziali del reato. Infatti:

EL. OGGETTIVO

(condotta che offende l'altrui reputazione)

Non è OFFENSIVO attribuire al Preside la volontà di non chiamare la forza pubblica.
Ciò non solo non crea discredito, ma può farlo apparire come persona ragionevole;

EL. SOGGETTIVO

(volontà e consapevolezza di offendere l'altrui reputazione)

Il cronista, pur consapevole della falsità della notizia, non aveva volontà offensiva.

Ne deriva che è superfluo (o addirittura inutile) parlare della scriminante del DIR. DI CRONACA in quanto, essendo escluso il reato di diffamazione, non ha senso analizzare la sua causa di giustificazione.

Ne deriva, altresì, che è altrettanto superfluo analizzare la possibile responsabilità del direttore del telegiornale per il reato (non) commesso dall'autore principale (ossia, il giornalista).

Siffatta ipotetica estensione di responsabilità, comunque, andrebbe ricercata non alla luce dell'art. 57cp (stampa periodica), bensì della l.233/90 (sulle televisioni) v. infra SENT.34717/2008.

B) RISPOSTA POSITIVA

E' possibile sostenere che la attribuita volontà di non voler chiamare la forza pubblica sia una NOTIZIA LESIVA della reputazione del Preside.

Infatti:

EL. OGGETTIVO

(condotta che offende l'altrui reputazione)

E' OFFENSIVO riferire che il Preside avalli il comportamento degli studenti, sia che questo integri un reato (occupazione abusiva, interruzione di pubblico servizio, violenza privata, ecc) sia che non costituisca reato ma è ugualmente mal giudicato dalla comunità.
Infatti il Preside, rifiutandosi di chiamare la polizia, viene meno ai propri doveri istituzionali.

EL. SOGGETTIVO

(volontà e consapevolezza di offendere l'altrui reputazione)

Il cronista, pur riferendo una DICHIARAZIONE FALSA, tuttavia riferisce una NOTIZIA VERA il Preside, contrariamente a quanto richiesto, di fatto non chiama la forza pubblica, e dunque il cronista ha la volontà di SMINUIRE la sua reputazione.

Ne deriva che è allora fondamentale data la sussistenza del reato di diffamazione- analizzare la causa di giustificazione quale:

2) SCRIMINANTE DIR.CRONACA EX ART. 51 CP

L'attività giornalistica e di informazione è un diritto riconosciuto dall'art. 21 Cost. e, come tale, prevale rispetto al diritto protetto dalla norma penale incriminatrice (onore e reputazione della persona offesa dalle notizie diffamatorie riportate dal giornalista).

Tuttavia per l'operatività della scriminante occorrono tre requisiti (Cass. Pen. 7632/1992):

- 1) VERITA' E COMPLETEZZA (Cass. Pen. 14062/2008) OGGETTIVA O PUTATIVA DELLA NOTIZIA
- 2) PERTINENZA, ossia interesse PUBBLICO alla notizia;
- 3) CONTINENZA, ossia uso di ESPRESSIONI CIVILI e non offensive.

A) Si può senz'altro sostenere che è applicabile la scriminante, in quanto- oltre a ricorrere pacificamente gli ultimi due presupposti- sussiste anche il requisito della VERITA', riferito alla notizia in sé. Infatti la notizia è vera e la falsità è nel rilascio dell'intervista: il dato oggettivo è che il Preside- pen non avendolo dichiarato- non ha chiamato la forza pubblica.

B) Si può anche sostenere che non è invocabile la scriminante in quanto, poiché il Preside non ha mai rilasciato la dichiarazione, la notizia è falsa e dunque difetta il requisito della verità (n°1).

Dunque, il cronista sostiene che il Preside ha riferito di non voler chiamare la polizia e ciò è falso, a nulla valendo la considerazione che di fatto la polizia non è stata chiamata, ben potendo sempre essere richiesta durante tutto l'arco temporale dell'occupazione!

Ba) In tal caso, potrebbe essere agevole richiamare l'art.596cp, che disciplina la PROVA LIBERATORIA, data dalla verità del fatto attribuito, definita come CAUSA DI GIUSTIFICAZIONE SPECIALE.

In particolare, sono invocabili nel giudizio promosso su querela del Preside:

n°1 (ART 596, IIIC, CP) :

Poiché il Preside è pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito (non ricorrere alla forze pubblica) si riferisce al mancato adempimento dei propri doveri:garantire il corretto svolgimento delle lezioni.

n°2 (ART.596,IIIC.C.P.) :

Poichè potrebbe iniziare per il Preside un procedimento penale per il fatto attribuito, ossia concorso nel reato (eventualmente commesso dagli studenti);

n°3 (art.596,IIIC, cp) :

se il Preside domanda che il giudizio si estenda ad accertare la verità o falsità del fatto attribuito. In questo caso, il cronista potrebbe provare che il fatto è vero.

Infine, non sussiste nemmeno la responsabilità del Direttore del telegiornale in quanto anche a costui si estende la scriminante GENERALE (art.51cp.) o quella SPECIALE (art. 596,IIIC, n°1/2/3/, cp) ai sensi dell'art. 59 c.p.

E' comunque errata l'applicazione dell'art. 57cp. Invocate dal Preside, in quanto:

3) RAPPORTI TRA ART. 57 CP E ART. 30, L.223/1990

Anche qualora sussista la responsabilità del giornalista. Deve essere esclusa quella del direttore ex art. 57 cp, che contempla le sole ipotesi di stampa PERIODICA.

Infatti la norma non è estensibile alle trasmissioni radiofoniche e televisive (Cass, pen, 34717/2008), già disciplinate dall'art. 30, C1 e 4

L223/1990 Stante il divieto di analogia in malam partem.

La legge, infatti, indica i soggetti resp.li in modo diverso dalle norme di cui all'art. 57 cp, ossia il concessionario, ovvero colui delegato al controllo della transazione.

Nel caso di specie, oltretutto, non è specificato se il direttore fosse o meno in una posizione di controllo rispetto a quella specifica trasmissione, o se ci fosse una delega in tal senso.

Senz'altro non risponderà di diffamazione il DIRETTORE del telegiornale, sia nel caso di condotta lecita del cronista – o resa tale dalla causa di giustificazione generale o speciale - sia nel remoto caso di condotta del cronista integrante gli estremi della diffamazione.

In questo ultimo caso, non vi è una automatica estensione di responsabilità ex art. 57 cp, che invece è indicata in modo diverso e preciso dalla L.223/1990. in capo al concessionario o soggetto delegato (non direttore!).

Quanto alla posizione del cronista, si può aderire a due opposti orientamenti:

I°ORIENTAMENTO

Manca il reato di diffamazione : dunque è superfluo analizzare la scriminante e la l. 223/1110

II°ORIENTAMENTO

Sussiste il reato di diffamazione, in quanto se l'occupazione di una scuola è atto moralmente riprovevole (anche se non previsto come reato, in taluni casi), altrettanto riprovevole è attribuire (falsamente) l'avvallo di tale comportamento.

NB: Il reato di diffamazione consiste nell'offendere l'altrui reputazione: esso è integrato con una condotta MORALMENTE riprovevole, non necessariamente ILLECITA!

In tal caso, si può invocare alternativamente:

A) SCRIMINANTE SPECIALE ex art. 596, IIIc, cp.

B) SCRIMINANTE GENERALE ex art. 51, cp.

